

STRUMENTI DI TRADUZIONE ASSISTITA E GESTIONE DEL  
MULTILINGUISMO ISTITUZIONALE NEL PROCESSO LEGISLATIVO  
EUROPEO. PROSPETTIVE DI DIRITTO COSTITUZIONALE\*

**ENRICO ALBANESI\*\***

**Sommario**

1. Prospettive di diritto costituzionale, ambito ed ipotesi di ricerca. – 2. La gestione del multilinguismo istituzionale nelle procedure decisionali europee: la buona qualità della legislazione come presupposto di un'efficace traduzione degli atti normativi e le competenze giuridiche e linguistiche degli apparati delle Istituzioni europee. – 3. Gli strumenti di traduzione assistita (*CAT tools*) in uso nelle procedure decisionali europee. – 4. Dimostrazione delle ipotesi di ricerca: *a*) i risultati offerti dai *CAT tools* sono trasparenti, a condizione che un umano (esperto) sia incaricato di verificarne i risultati; – 5. (*segue*): *b*) residua sufficiente spazio per l'intelligenza umana; – 6. (*segue*): *c*) i *CAT tools* contribuiscono a ridurre problemi in sede di attuazione interna degli atti normativi dell'Unione europea. – 7. Conclusioni.

**Abstract**

*The essay analyses, from a perspective of constitutional law, the role of computer-assisted translation (CAT) tools to deal with multilingualism within the EU legislative process. The essay suggests that CAT tools are of a great help in translating EU legal acts; they are transparent, provided that human experts are in charge and verify the output of the software; they do not jeopardise the role of human intelligence. At the same time, they can play an important role also with regard to the implementation/transposition of EU legal acts.*

**Suggerimento di citazione**

E. ALBANESI, *Strumenti di traduzione assistita e gestione del multilinguismo istituzionale nel processo legislativo europeo. Prospettive di diritto costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2022. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

\* Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione tenuta in occasione della giornata di studi *Tecnica legislativa ed innovazione tecnologica* svoltasi a Firenze il 12 maggio 2022 e organizzata nell'ambito del progetto *Assemblee rappresentative ed innovazione tecnologica dopo la pandemia: la "reingegnerizzazione" delle procedure parlamentari e del drafting legislativo* (Legitech).

Si desidera qui ringraziare Ingemar Strandvik, *Quality Manager* presso la Direzione generale della Traduzione della Commissione europea, e Mads Nyegaard Outzen, Capo dell'Unità Strategia e Innovazione presso la Direzione generale della Traduzione del Parlamento europeo. Di ogni mancanza, l'Autore resta l'unico responsabile.

\*\* Professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Genova. *Associate Research Fellow* presso l'*Institute of Advanced Legal Studies* dell'Università di Londra.

Contatto: [enrico.albanesi@unige.it](mailto:enrico.albanesi@unige.it)

### 1. Prospettive di diritto costituzionale, ambito ed ipotesi di ricerca

Scopo del presente saggio è analizzare, da una prospettiva di diritto costituzionale, l'utilizzo di strumenti di traduzione assistita (in inglese: *computer-assisted translation tools* o *CAT tools*) nelle procedure decisionali europee, attraverso uno sguardo che abbracci però l'intero processo legislativo europeo, comprensivo cioè dell'attuazione nel diritto interno degli atti normativi dell'Unione europea.

Occorre quindi preliminarmente spiegare in che senso l'analisi degli strumenti di traduzione assistita è qui svolta secondo prospettive di diritto costituzionale; definire l'ambito di ricerca («procedure decisionali europee» e «processo legislativo europeo») e dare conto delle ragioni di tale delimitazione; esporre le ipotesi di ricerca che, proprio nella prospettiva di diritto costituzionale, si vogliono qui dimostrare.

Quanto alle prospettive di diritto costituzionale, l'analisi è qui svolta secondo una duplice traiettoria.

Innanzitutto, quella dell'analisi di strumenti basati sull'intelligenza artificiale (nei limiti in cui, per quanto qui interessa, *alcuni* dei *CAT tools* in uso presso le Istituzioni europee possano definirsi come tali<sup>1</sup>), che sembra costituire ormai una delle sfide con cui è chiamato oggi prepotentemente a misurarsi il diritto costituzionale: il «potere immenso» dell'intelligenza artificiale («con caratteristiche che lo rendono particolarmente sfuggente rispetto alle tradizionali forme di controllo e limitazione») richiama infatti la «originale vocazione del costituzionalismo, tesa ad una reale e concreta limitazione dei poteri in funzione di una efficace garanzia dei diritti»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La proposta di *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*, COM(2021) 206 final definisce «sistema di intelligenza artificiale» «un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono». Le tecniche/approcci di cui all'allegato I sono: approcci di apprendimento automatico; approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza; approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione.

<sup>2</sup> Così C. CASONATO, *Potenzialità e sfide dell'intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2019, 178. Analogamente, O. POLLICINO, G. DE GREGORIO, *Constitutional Law in the Algorithmic Society* e A. SIMONCINI, E. LONGO, *Fundamental Rights and the Rule of Law in the Algorithmic Society*, entrambi in H.-W. MICKLITZ, O. Pollicino, A. Reichman, A. Simoncini, G. Sartor, G. De Gregorio (eds.), *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, rispettivamente 6 e 30, nonché B. CARAVITA DI TORITTO, *Principi costituzionali e intelligenza artificiale*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano, 2020, 461.

Tra i tanti “parametri” (*in primis* etici<sup>3</sup> e poi, per quanto più interessa in questa sede) giuridici<sup>4</sup>, alla luce dei quali i fenomeni di intelligenza artificiale sembrano doversi giudicare in chiave costituzionalistica, due paiono particolarmente appropriati per valutare gli strumenti di traduzione assistita e verranno utilizzati in questa sede per farlo. Si tratta del “parametro” della trasparenza/spiegabilità, intesa come interesse a capire come e perché attraverso l’intelligenza artificiale sia data una certa risposta o sia stata presa una certa “decisione”<sup>5</sup>; e quello della sussidiarietà, da leggersi come necessità che l’intelligenza artificiale costituisca un utile supporto all’intelligenza umana ma non giunga a costituire un’integrale sostituzione di quest’ultima<sup>6</sup>.

In secondo luogo, sta l’angolazione costituita dallo studio delle modalità di produzione legislativa: settore che partecipa dell’essenza stessa della scienza costituzionalistica<sup>7</sup>, anche nelle declinazioni, ormai stabilmente consolidatesi, aventi ad oggetto il sistema delle fonti e le procedure decisionali non solo statali ma anche dell’Unione europea<sup>8</sup>.

In quest’ottica, con riguardo al multilinguismo e agli strumenti di traduzione assistita, sembra interessante ragionare del diritto dell’Unione europea anche dalla prospettiva interna perché un’efficace attuazione di quest’ultimo negli ordinamenti degli Stati membri discende anche dalle scelte terminologiche compiute dal legislatore nazionale, che però a loro volta dipendono da quelle compiute dal legislatore europeo nella versione del testo normativo tradotto nella lingua ufficiale di quello Stato membro.

<sup>3</sup> Cfr. L. D’AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale*, cit., specie 19 ss.

<sup>4</sup> Cfr. G. SARTOR, F. LAGIOIA, *Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale*, cit., specie 84 ss.

<sup>5</sup> *Ibidem* ma anche B. CARAVITA DI TORITTO, *Principi costituzionali e intelligenza artificiale*, cit., 466 ss.

<sup>6</sup> Così C. CASONATO, *Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2019, 720 ss. Sulla sussidiarietà della decisione algoritmica (specie con riferimento alla decisione politica) cfr. in particolare A. CARDONE, “Decisione algoritmica” vs. *decisione politica?* A.I. *Legge Democrazia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 94 ss. e 119.

<sup>7</sup> Sin dagli scritti di Hans Kelsen, la costituzione in senso materiale è concepita come la norma positiva o le norme positive da cui è regolata la produzione delle norme giuridiche generali. Cfr. H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Prima edizione 1934, Seconda edizione 1960 (trad. it. H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, a cura di M.G. Losano, Giulio Einaudi editore, Torino, 1990, 251 ss.).

<sup>8</sup> Si vedano, ad esempio, gli studi in prospettiva costituzionalistica sulle fonti del diritto (interne e dell’Unione europea) e sui procedimenti legislativi interni e sulle procedure decisionali dell’Unione europea, di P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2019, specie 220 ss. e 274 ss., di R. BIN, P. CARETTI, G. PITRUZZELLA, *Profili costituzionali dell’Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2015, specie 166 ss. e 235 ss. nonché di A. MANZELLA, N. LUPO (a cura di), *Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni*, Giappichelli, Torino, 2014.

Quanto all'ambito della ricerca, l'analisi dell'uso dei *CAT tools* è qui condotta con riferimento alle procedure decisionali europee<sup>9</sup>, dunque alle procedure volte all'adozione di atti dell'Unione europea (in particolare, per semplicità espositiva, si assumerà qui come riferimento, in quanto esemplare, la procedura legislativa ordinaria). La ragione di tale delimitazione risiede ovviamente nel fatto che gli strumenti di traduzione assistita sono utilizzati dalle Istituzioni *europee* nell'ambito delle procedure decisionali *europee* in quanto funzionali alla realizzazione del principio del multilinguismo degli atti *dell'Unione europea*.

Ciò non toglie, come si accennava e per le ragioni che si dicevano, che uno sguardo verrà dedicato all'intero processo legislativo europeo, comprensivo cioè anche dell'attuazione *nel diritto interno* degli atti normativi dell'Unione europea<sup>10</sup>.

Quanto alle ipotesi di ricerca che si intendono dimostrare in questa sede, alla luce delle prospettive di diritto costituzionale sopra delineate e dell'ambito così tracciato, esse sono le seguenti: alla luce del "parametro" della trasparenza/spiegabilità, i *CAT tools* in uso presso le Istituzioni europee appaiono trasparenti, a condizione che un umano (esperto) sia incaricato di verificarne i risultati (paragrafo 4); alla luce del "parametro" della sussidiarietà, gli strumenti di traduzione automatica non paiono dunque arrecare alcun pregiudizio al ruolo dell'intelligenza umana (paragrafo 5); nella prospettiva dell'ordinamento interno, i *CAT Tools* paiono svolgere un ruolo di ausilio anche in vista dell'attuazione interna degli atti normativi europei (paragrafo 6).

Prima di tentare di dimostrare tali ipotesi, appare indispensabile a questo punto descrivere come il multilinguismo istituzionale viene gestito (paragrafo 2) e quali sono gli strumenti di traduzione assistita in uso (paragrafo 3) nelle procedure decisionali europee.

## **2. La gestione del multilinguismo istituzionale nelle procedure decisionali europee: la buona qualità della legislazione come presupposto di un'efficace traduzione degli atti normativi e le competenze giuridiche e linguistiche degli apparati delle Istituzioni europee**

Nonostante l'assenza di base giuridica per un'azione dell'Unione europea di protezione e promozione del multilinguismo, il multilinguismo istituzionale è l'ambito in cui si è sviluppata «una vera politica europea del multilinguismo,

<sup>9</sup> Cfr. per tutti P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, cit., 220 ss.

<sup>10</sup> Alcuni Autori, con riguardo ai procedimenti decisionali riguardanti i rapporti tra ordinamento statale e Unione europea, hanno parlato di «procedimenti euro-nazionali». Cfr. A. MANZELLA, N. LUPO (a cura di), *Il sistema parlamentare euro-nazionale*, cit.

ancorata a solidi principi giuridici», riguardanti il diritto all'uso della lingua dei Trattati a scelta del cittadino nei rapporti con le Istituzioni europee (art. 41, paragrafo 4, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – CDFUE, e art. 24 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE), il principio dell'uguale valore delle lingue nel diritto primario (art. 55 Trattato sull'Unione europea – TUE) e l'attribuzione al Consiglio della funzione di fissare, con regolamenti deliberati all'unanimità, il regime linguistico delle Istituzioni dell'Unione (art. 342 TFUE)<sup>11</sup>.

Il regime linguistico è fissato dal regolamento del Consiglio del 15 aprile 1958, n. 1 dove, per quanto più interessa in questa sede, si dispone che i regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali (art. 4) che, ai sensi dell'art. 1, sono oggi ventiquattro; e che la *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* è pubblicata nelle lingue ufficiali (art. 5)<sup>12</sup>.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha fissato nel corso del tempo alcuni importanti principi che rilevano ai fini della presente ricerca. La Corte ha ricondotto il principio del multilinguismo al «principio fondamentale della certezza del diritto», che impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro: elemento, questo, «che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario»<sup>13</sup>. Ed ha affermato il fondamentale principio per cui, in caso di discordanze tra le versioni linguistiche dei Trattati o degli atti derivati, nessuna delle versioni prevale sulle altre, in ragione dell'esigenza di uniforme applicazione del diritto UE: l'esigenza che l'atto dell'Unione europea sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme, scrive la Corte, «esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche»<sup>14</sup>. La Corte ha tuttavia precisato come il principio del multilinguismo istituzionale non implichi un principio generale che garantisca a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in ogni

<sup>11</sup> Così J. ZILLER, *Lingue e politica linguistica nell'Unione europea*, in AA.VV., *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell'Unione europea*, Senato della Repubblica, Roma, 2017, 29.

<sup>12</sup> Cfr. Regolamento (CE) n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013.

<sup>13</sup> Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione), sentenza 11 dicembre 2007, C-161/06, *Skoma-Lux*, punto 38.

<sup>14</sup> Cfr. Corte di giustizia, sentenza 12 novembre 1969, C-29/69, *Stauder*, punti 3-4.

caso<sup>15</sup>. Sull'interpretazione degli atti dell'Unione europea attraverso la comparazione delle varie versioni linguistiche si tornerà oltre<sup>16</sup>.

Per comprendere come il multilinguismo istituzionale viene gestito dalle Istituzioni nel corso delle procedure decisionali europee (cioè, in altri termini, come a tal fine sono organizzate le competenze giuridiche e linguistiche degli apparati delle Istituzioni nelle varie fasi delle procedure decisionali), occorre tener presente un elemento di fondo: il fatto cioè che un'efficace traduzione degli atti normativi nelle varie versioni linguistiche dell'Unione europea sia favorito da una buona qualità del testo normativo, che rende particolarmente rilevante la regola generale per cui la redazione degli atti normativi deve essere chiara, semplice e precisa<sup>17</sup>.

Tale elemento è espressamente rimarcato nella *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*<sup>18</sup> nella quale si sottolinea come «l'estensore di atti generali deve tenere costantemente presente il fatto che il testo deve conformarsi al regolamento n. 1 del 1958 del Consiglio, il quale prescrive l'uso di tutte le lingue ufficiali negli atti giuridici. Ciò comporta esigenze supplementari rispetto a quelle proprie della redazione dei testi legislativi nazionali» (punto 5.1). In particolare «il testo originale deve essere particolarmente semplice, chiaro e diretto, in quanto qualsiasi complessità eccessiva e qualsiasi ambiguità anche lieve possono causare imprecisioni, approssimazioni o veri e propri errori di traduzione in una o più d'una delle altre lingue dell'Unione» (punto 5.2) e «l'impiego di espressioni e locuzioni — e in particolare di termini giuridici

<sup>15</sup> Cfr. Corte di giustizia, sentenza 9 settembre 2003, C-361/01, *Kik c. UAMI*, punto 82. Ciò implica che, «nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere utilizzati come lingue di lavoro un numero più ridotto di idiomi per garantire il funzionamento efficace di alcuni organismi». Cfr. J. ZILLER, *Lingue e politica linguistica nell'Unione europea*, cit., 33. Sul fatto che una tale limitazione debba essere però basata su elementi oggettivamente verificabili ed essere proporzionata alle reali esigenze del servizio, cfr. da ultimo Corte di giustizia, sentenza 26 marzo 2019, C-621/16 P., *Commissione europea c. Repubblica italiana*.

<sup>16</sup> Cfr. *infra*, paragrafo 5.

<sup>17</sup> Sul punto cfr. in particolare I. STRANDVIK, *Legal Harmonization Through Legal Translating: Texts that Say the Same Thing?*, in C.J.W. BAAIJ (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonization*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, 35 ss., M. GUGGEIS, *I giuristi linguisti e le sfide per garantire concordanza, qualità redazionale e correttezza terminologica giuridica nei testi normativi dell'Unione europea*, in AA.VV., *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità*, cit., 58 s. e W. ROBINSON, *Polishing what others have written: the role of the European Commission's legal revisers in drafting European Community legislation*, in *Loophole. The Journal of the Commonwealth Association of Legislative Counsel*, 2007, 74.

<sup>18</sup> Cfr. *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*, Unione europea, 2015.

— legati troppo intimamente a una determinata lingua o a un determinato ordinamento giuridico rischia di creare difficoltà di traduzione» (punto 5.3)<sup>19</sup>.

Un esempio per comprendere come l'ambiguità di termini (o comunque l'utilizzo di termini giuridici legati troppo intimamente a una determinata lingua o a un determinato ordinamento giuridico) rischi di creare difficoltà di traduzione<sup>20</sup>, è dato dall'utilizzo del termine inglese «Act» in alcune proposte della Commissione. Termine che è stato usato, ad esempio, nei titoli di proposte quali la *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC* (COM(2020) 825 final), la *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)* (COM(2020) 842 final) oppure la *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem (Chips Act)* (COM(2022) 46 final).

Come è noto, nella lingua inglese ed in particolare nel contesto degli ordinamenti anglosassoni, il termine giuridico «Act» indica la legge parlamentare ma nell'ordinamento dell'Unione europea non corrisponde ad alcun tipo di fonte del diritto prevista dai Trattati. Ed è quindi inevitabile che in un caso del genere si generino problemi in fase di traduzione.

Ad esempio, nella traduzione italiana delle prime due proposte, il termine «Act» è stato tradotto con «legge» (rispettivamente: «legge sui servizi digitali» e «legge sui mercati digitali»); mentre, nella traduzione della terza proposta, il termine è stato tradotto con «normativa» («normativa sui chip»). Lo stesso termine, nella sua ambiguità, ha dunque generato una differente traduzione nella stessa versione linguistica, costituendo questo un elemento assolutamente da evitare alla luce del principio della certezza del diritto. Per non parlare dei problemi che una siffatta situazione genera nel confronto tra le varie versioni linguistiche di quella proposta.

Le esigenze di inscindibile legame tra la dimensione della buona qualità della legislazione e quella della traduzione multilinguistica si riflettono sul modo in cui sono organizzate le competenze giuridiche e linguistiche degli

<sup>19</sup> Su tali regole e sulla loro rilevanza per la gestione del multilinguismo, cfr. F. DREXLER, *La qualità del diritto alla prova del multilinguismo come fattore di complessità della procedura legislativa*, in AA.VV., *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità*, cit., 43 ss.

<sup>20</sup> Altri esempi possono trovarsi nell'Allegato 2 del Rapporto finale dello studio sulla concordanza multilinguistica svolto nel 2015 dalla Direzione generale della Traduzione della Commissione europea. Cfr. European Commission, Directorate-general for translation, *Study on multilingual concordance. Final report*, 27 February 2015, DGT.A/ (2015)1190875,

apparati delle Istituzioni nelle varie fasi delle procedure decisionali<sup>21</sup>, per illustrare le quali, per semplicità espositiva, si assumerà qui come riferimento, in quanto esemplare, la procedura legislativa ordinaria di cui agli artt. 289 e 294 TFUE (cfr. Figura 1). Procedura che, come è noto, si caratterizza essenzialmente per l'iniziativa, costituita dalla predisposizione della proposta legislativa da parte della Commissione europea e dalla sua presentazione al Parlamento europeo ed al Consiglio; e per l'adozione dell'atto, costituita da una prima lettura, una seconda lettura, una fase di conciliazione ed una terza lettura da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.



**Figura 1** – Competenze giuridiche e linguistiche degli apparati delle Istituzioni europee nel procedimento legislativo ordinario

Nella fase dell'iniziativa, il testo della proposta è redatto da parte della Direzione generale della Commissione che è competente nella materia su cui verte la proposta. Questo significa che il testo non è necessariamente redatto da giuristi, né tantomeno che esso è necessariamente redatto da giuristi esperti di

<sup>21</sup> Su tale nesso (in particolare sul ruolo dei giuristi revisori/giuristi linguisti) cfr. M. GUGGEIS, W. ROBINSON, 'Co-revision': *legal-Linguistic Revision in the European Union 'Co-decision' Process*, in C.J.W. BAAIJ (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonization*, cit., 51 ss.; nonché (in particolare sul ruolo dei traduttori) I. STRANDVIK, *Is there scope for a more professional approach to EU multilingual lawmaking?*, in *The Theory and Practice of Legislation*, 2014, No. 2, 211 ss. e ID., *On Quality in EU Multilingual Lawmaking*, in S. ŠARČEVIĆ (ed.), *Language and Culture in EU Law. Multidisciplinary Perspectives*, Ashgate, Farnham, 2016, 141 ss.



*drafting*<sup>22</sup>. Si tratta in definitiva di un modello “decentralizzato” di scrittura dei testi normativi dove il *drafting* è affidato non ad un apparato unico centrale (come avviene nel Regno Unito con l’*Office of Parliamentary Counsel*) ma alla Direzione generale competente (come avviene nei Paesi dell’Europa continentale con gli Uffici legislativi dei singoli Ministeri)<sup>23</sup>. Rispetto al modello continentale<sup>24</sup>, l’assetto organizzativo adottato nell’Unione europea ha però il pregio di coinvolgere istituzionalmente esperti di *drafting*, se non direttamente nel momento della prima scrittura del testo normativo (come avviene nel Regno Unito), comunque in una fase “a monte” del processo di scrittura dello stesso.

La revisione giuridica del testo della proposta è condotta poi dal Servizio giuridico della Commissione: sia sui profili giuridici della materia oggetto di disciplina, da parte di un giurista esperto in tale ambito; sia sui profili di qualità della legislazione, da parte di funzionari esperti di *drafting* e che presso la Commissione sono chiamati “giuristi revisori” (*legal revisers*). Scopo della revisione non è solo il miglioramento della qualità della legislazione in quanto tale ma, come si è accennato, questa è intesa come funzionale a favorire la traduzione nelle altre ventitré lingue ufficiali dell’Unione<sup>25</sup>.

La traduzione è quindi a questo punto affidata alla Direzione generale della Traduzione, dove tale compito è svolto da traduttori<sup>26</sup>, con l’ausilio di *CAT tools*, come si vedrà specificamente in seguito<sup>27</sup>.

Una volta tradotto nelle altre ventitré lingue ufficiali dell’Unione europea, il testo della proposta è formalmente approvato dalla Commissione europea.

A questo punto, ha inizio la fase dell’adozione dell’atto che, come si è sopra ricordato, consiste in quella negoziazione tra il Parlamento europeo e il Consiglio che, attraverso le varie letture, conduce all’adozione formale dell’atto normativo da parte dei due organi.

All’interno di ciascun organo, le modifiche approvate sono tradotte in ciascuna delle lingue ufficiali dalla Direzione generale della Traduzione del Parlamento europeo e dal Servizio di Traduzione del Consiglio.

<sup>22</sup> Come notano W. ROBINSON, *Polishing what others have written*, cit., 71-72 e 74-75 e I. STRANDVIK, *Is there scope for a more professional approach to EU multilingual lawmaking?*, cit., 218.

<sup>23</sup> Su tali differenti modelli di scrittura dei testi normativi, cfr. C. STEFANO, *Comparative Legislative Drafting. Comparing across Legal Systems*, in *European Journal of Law Reform*, 2016, No. 2, 123-138.

<sup>24</sup> In senso critico su tale modello, sia consentito il rinvio a E. ALBANESI, *Parliamentary Scrutiny of the Quality of Legislation in Europe*, in *Statute Law Review*, 2021, No. 3, specie 317 ss.

<sup>25</sup> Sul ruolo dei giuristi revisori cfr. W. ROBINSON, *Polishing what others have written*, cit., 73 ss.

<sup>26</sup> Sul ruolo dei traduttori cfr. I. STRANDVIK, *Towards a More Structured Approach to Quality Assurance: DGT’s Quality Journey*, in F. PRIETO RAMOS (ed.), *Institutional Translation for International Governance. Enhancing Quality in Multilingual Legal Communication*, Bloomsbury, London, 2017, 51 ss.

<sup>27</sup> Cfr. *infra*, paragrafo 3.

A ciò fa seguito la revisione della qualità legislativa delle modifiche approvate. La revisione è svolta da parte di funzionari che, secondo una terminologia differente rispetto a quella della Commissione, sono chiamati “giuristi linguisti” (*lawyer-linguists*)<sup>28</sup> e che operano presso la Direzione degli Atti legislativi della Direzione generale della Presidenza presso il Parlamento europeo ed il Servizio giuridico presso il Consiglio.

Il testo normativo è formalmente adottato quando Parlamento europeo e Consiglio convergono sullo stesso testo, attraverso una prima lettura, una seconda lettura, una fase di conciliazione ed una terza lettura. Di norma, l'accordo avviene già alla prima lettura.

### 3. Gli strumenti di traduzione assistita (*CAT tools*) in uso nelle procedure decisionali europee

Gli strumenti informatici in uso nelle procedure decisionali europee sono sostanzialmente di due tipi.

Da un lato, stanno gli “ordinari” programmi di video-scrittura *Microsoft Word* nel momento della redazione dell'atto, su cui è comunque utile spendere qualche parola in questa sede; dall'altro, gli strumenti di traduzione assistita nel momento della traduzione dell'atto, che qui costituiscono principale oggetto di interesse.

I programmi di video-scrittura *Microsoft Word* sono particolarmente utili ai fini della redazione dell'atto dal punto di vista della sua qualità legislativa. In particolare, l'atto viene redatto attraverso dei modelli (*templates*), predisposti dal Servizio giuridico, che, per ogni tipo di atto, forniscono delle formulazioni standard da utilizzare. Nel medesimo momento della redazione, tali programmi forniscono anche un ausilio dal punto di vista linguistico: occorre infatti ricordare che il “testo base” su cui si svolgono le negoziazioni<sup>29</sup> è redatto generalmente in inglese<sup>30</sup> (a volta in francese), chi lo redige non è necessariamente madre-lingua ed i programmi di video-scrittura offrono quindi utile ausilio per risolvere problemi linguistici concernenti lo *spelling*, la grammatica o lo stile del testo<sup>31</sup>. Un profilo, questo, che, nell'ottica delle riflessioni sopra condotte, non può che contribuire alla qualità della legislazione stessa ed alla successiva traduzione nelle varie versioni linguistiche.

<sup>28</sup> Sul ruolo dei giuristi linguisti cfr. M. GUGGEIS, *I giuristi linguisti e le sfide*, cit., 57 ss.

<sup>29</sup> *Ivi*, 56.

<sup>30</sup> Sulle questioni poste dall'utilizzo dell'inglese, cfr. B. POZZO, *English as a Legal Lingua Franca in the EU Multilingual Context*, in C.J.W. BAAIJ (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonization*, cit., 183 ss.

<sup>31</sup> Cfr. W. ROBINSON, *Polishing what others have written*, cit., 80.

Come si diceva, sono però i *CAT tools*<sup>32</sup> (specie ove basati sull'intelligenza artificiale) ad essere particolarmente di interesse in questa sede, in quanto strumenti particolarmente efficaci per la gestione del multilinguismo<sup>33</sup>. Non va infatti dimenticato che, a fronte delle ben cinquecentocinquanta possibili combinazioni linguistiche nelle ventiquattro lingue ufficiali dell'Unione europea, le potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale di apprendere dall'utilizzo del vastissimo materiale linguistico memorizzato in formato digitale, possono costituire un potente ausilio per giungere a risultati cui le limitate capacità umane non potrebbero aspirare<sup>34</sup>.

Presso le Istituzioni europee è in uso il *software* di traduzione assistita denominato *SDL Trados Studio*: si tratta di un programma disponibile in commercio che le Istituzioni europee hanno adattato alle proprie specifiche esigenze. Tale *software*<sup>35</sup> si basa sull'apprendimento derivante dall'utilizzo della memoria di traduzione EURAMIS (*European Advanced Multilingual Information System*) e della banca dati terminologica IATE (*Interactive Terminology for Europe*)<sup>36</sup>.

EURAMIS<sup>37</sup> è una memoria di traduzione (*translation memory*), cioè una banca dati contenente segmenti di traduzioni compiute in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea a partire dagli anni Novanta. I segmenti sono più di un miliardo: trattasi di traduzioni principalmente di atti normativi ma non solo. Tali segmenti sono peraltro accompagnati da metadati idonei ad identificare il contesto in cui quel segmento era collocato.

IATE<sup>38</sup> è una banca dati terminologica (*termbase*) condivisa dalle Istituzioni europee nella quale sono confluiti più di otto milioni di termini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea ed informazioni riguardanti più di un milione

<sup>32</sup> Per una panoramica degli strumenti di traduzione assistita ed automatica cfr. M. NALDI, *Traduzione automatica e traduzione assistita*, Società Editrice Esculapio, Bologna, 2014.

<sup>33</sup> Sui *CAT tools* basati su approcci di apprendimento ai fini della gestione del multilinguismo, cfr. A. PYM, *Translation as an Instrument for Multilingual Democracy*, in *Critical Multilingualism Studies*, 2013, specie 92 ss.

<sup>34</sup> Cfr. V. MAVRIČ, *Controlling Complexity – Resource-Efficient Translation in the European Parliament*, in *International Journal of Translation*, 2016, 101 ss.

<sup>35</sup> Sulle caratteristiche di tali programmi ed in particolare su quelle di *SDL Trados Studio*, cfr. C. LECCI, E. DI BELLO, *Usare la traduzione assistita*, CLUEB, Bologna 2012, nonché E. DI BELLO, C. LECCI, E. ZANCHETTA, *Traduzione automatica e traduzione assistita*, in G. BERSANI BERSELLI (a cura di), *Usare la traduzione automatica*, CLUEB, Bologna, 2011, specie p. 47 ss.

<sup>36</sup> Cfr. I. STRANDVIK, *Digital transformation and institutional translation – change and challenges*, in J.-M. DALLA-ZUANNA, C. KURZ (eds.), *Translation Quality in the Age of Digital Transformation*, BDÜ, Berlin, 2020, 466 ss.

<sup>37</sup> Cfr. V. MAVRIČ, *Controlling Complexity*, cit.

<sup>38</sup> Cfr. <https://iate.europa.eu/home>. Sulle potenzialità (massime per il giurista, minori per il linguista o il traduttore) di IATE, cfr. M. BARBERA, E. CORINO, C. ONESTI, *Linguistica giuridica italiana on line. Dalle banche dati alla linguistica dei corpora*, in AA.VV., *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità*, cit., 123 ss.

di questi (quali, ad esempio, la fonte del termine, la sua definizione e la fonte della definizione, la collocazione del termine nel contesto). La presenza di tali informazioni *sui* termini differenzia dunque la banca dati IATE da un comune dizionario<sup>39</sup>. La banca dati è parzialmente disponibile al pubblico. I dati contenuti in IATE sono inseriti per la maggior parte da traduttori e terminologi che lavorano nei servizi linguistici delle Istituzioni dell'Unione europea e in misura minore da contraenti esterni. La banca dati presenta in molti casi dei duplicati dello stesso concetto perché fino al 2004 ogni Istituzione aveva una propria banca dati terminologica, poi confluite appunto in IATE. I terminologi lavorano a “consolidare” il materiale presente, eliminando pian piano i duplicati o le voci ritenute di scarsa qualità.

#### **4. Dimostrazione delle ipotesi di ricerca: a) i risultati offerti dai *CAT tools* sono trasparenti, a condizione che un umano (esperto) sia incaricato di verificarne i risultati;**

Appare ora possibile cercare di dimostrare le ipotesi di ricerca sopra avanzate.

Le prime due, come si ricorderà, riguardavano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale alla luce del “parametro” della trasparenza/spiegabilità, intesa come interesse a capire come e perché attraverso l'intelligenza artificiale sia data una certa risposta o sia stata presa una certa “decisione”; e quello della sussidiarietà, da leggersi come necessità che l'intelligenza artificiale costituisca un utile supporto all'intelligenza umana ma non giunga a costituire un'integrale sostituzione di quest'ultima. La terza concerneva invece il contributo che gli strumenti di traduzione assistita possano apportare al fine di ridurre problemi nel momento dell'attuazione interna del diritto dell'Unione europea.

Sebbene di per sé non sia possibile comprendere le ragioni per cui il *software* abbia generato una determinata traduzione, i *CAT tools*, in uso presso le Istituzioni europee, possono dirsi trasparenti, a condizione che un umano (esperto) sia incaricato di verificarne i risultati.

Come si è sopra notato, i segmenti contenuti nella banca dati EURAMIS sono accompagnati da metadati idonei ad identificare il contesto in cui quel segmento era collocato e che i termini contenuti nella banca dati IATE sono dotati di informazioni circa la fonte del termine, la sua definizione e la fonte della definizione, la collocazione del termine nel contesto. Questo significa, dal lato della trasparenza tecnologica, che, risalendo alla banca dati EURAMIS o IATE, è possibile verificare il contesto del segmento/termine e delle sue traduzioni e quindi consentire ad un umano esperto, traduttore o giurista-linguista, di verificare se il *software* abbia compiuto la scelta di traduzione corretta. Dal

<sup>39</sup> Su tale profilo, cfr. in particolare M. CHROMÁ, *A Dictionary for Legal Translation*, in C.J.W. BAAIJ (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonization*, cit., specie 123 s.

lato della affidabilità della traduzione, questo significa che grazie ai metadati è possibile contestualizzare la traduzione svolta in modo automatico e quindi in qualche modo saggiarne l'affidabilità<sup>40</sup>.

In secondo luogo, è interessante notare come nel portale pubblico di IATE si dia francamente conto del fatto che il grado di affidabilità dei termini contenuti nella banca dati non sia assoluto ma dipenda dalla sua provenienza e dalla maggiore o minore presenza di informazioni riguardanti il termine stesso, avvertendosi dunque l'utente di *non accogliere acriticamente* i termini a date condizioni e di *fare affidamento sul proprio giudizio*<sup>41</sup>.

##### **5. (segue): b) residua sufficiente spazio per l'intelligenza umana;**

Quanto appena notato circa i *caveat* che il portale pubblico IATE si premura di illustrare, conducono direttamente a dimostrare la seconda ipotesi di ricerca: i risultati offerti dai CAT tools, in uso presso le Istituzioni europee, lasciano sufficiente spazio per l'intelligenza umana. Come è stato notato, in questo campo siamo ben lungi dal trovarci in una situazione di *singularity*, cioè il punto in cui le macchine non hanno più bisogno dell'uomo<sup>42</sup>.

Questo su almeno tre versanti, il primo linguistico, il secondo ed il terzo più strettamente giuridici.

Il primo è quello della traduzione. Nella pratica quotidiana delle Istituzioni europee, il risultato prodotto dagli strumenti di traduzione assistita costituisce infatti solo un ausilio per l'attività di traduzione, grazie alle potenzialità dell'intelligenza artificiale di poter apprendere dall'utilizzo del vastissimo materiale linguistico memorizzato in formato digitale. Tuttavia, tale risultato è a valle controllato dai traduttori in servizio presso le Istituzioni. In definitiva, gli strumenti di traduzione assistita sono indubbiamente utili ma possono non essere

<sup>40</sup> Sottolineano la preferenza delle banche dati rispetto a semplici dizionari *online*, quando si ha a che fare con un linguaggio specialistico come quello giuridico, M. BARBERA, E. CORINO, C. ONESTI, *Linguistica giuridica italiana* on line, cit., 130 nonché M. GAZZOLA, *Può la traduzione automatica favorire il plurilinguismo nell'Unione europea post-Brexit?* in *Italiano digitale*, 2021, 133.

<sup>41</sup> È utile qui riportare quanto contenuto, tra le FAQ del portale IATE, alla domanda *Quanto sono affidabili i termini contenuti in IATE?*: «Dipende. Una parte delle schede contenute in IATE è molto vecchia e non è mai stata adeguatamente controllata; la qualità non può dunque che essere inferiore a quella auspicabile. Una parte delle schede è recente ed è il risultato di ricerche approfondite effettuate dai terminologi e della consultazione di esperti. E, ovviamente, tra questi due estremi esiste una grande zona intermedia. È dunque importante valutare ogni singola soluzione in funzione del suo merito. Un termine con un valore di affidabilità basso e nessuna informazione supplementare probabilmente non dovrebbe essere accolto acriticamente. D'altro canto, un termine accompagnato da una definizione e supportato da fonti affidabili e da altre informazioni è con tutta probabilità affidabile. Occorre fare affidamento sul proprio giudizio e basarsi su questi elementi per valutare l'affidabilità dei termini».

<sup>42</sup> Cfr. I. STRANDVIK, *Digital transformation and institutional*, cit., 466.

sufficienti ove si presenti un «linguistically hard case» all'attenzione dei traduttori<sup>43</sup>.

Il secondo versante è quello dell'interpretazione degli atti dell'Unione europea. Come si è già notato, l'esigenza che l'atto dell'Unione europea sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme, impone un'interpretazione degli atti dell'Unione europea «basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche»<sup>44</sup>. In tale solco, la giurisprudenza della Corte di giustizia si è sviluppata secondo un indirizzo di tipo funzionale, secondo il principio dell'*effet utile*: nella comparazione tra le varie versioni linguistiche, deve cioè essere privilegiata quella più consona agli obiettivi dell'atto da interpretare<sup>45</sup>. Insomma, nessuna versione linguistica prevale sulle altre e questo assicura un ulteriore margine di intervento per l'intelligenza umana, che in questo caso è strettamente giuridica.

Il terzo versante è quello dell'attuazione del diritto nell'Unione europea negli ordinamenti di ciascuno degli Stati membri.

Tale fase può costituire innanzitutto l'ambito in cui correggere veri e propri errori compiuti in sede di traduzione nel corso del processo decisionale europeo. Un esempio riguardante l'Italia concerne la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale. L'art. 17, paragrafo 7, della direttiva nella versione inglese dispone infatti che «The cooperation between online content-sharing service providers and rightholders *shall not result in the prevention of the availability of works or other subject matter uploaded by users, which do not infringe copyright and related rights, including where such works or other subject matter are covered by an exception or limitation*» (corisivo aggiunto)<sup>46</sup>. Nella versione italiana della direttiva, la traduzione è stata però la seguente: «La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti *deve impedire* la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti commessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o

<sup>43</sup> Così J. HUSA, *Understanding Legal Languages: Linguistic Concerns of the Comparative Lawyer*, in C.J.W. BAAIJ (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonization*, cit., 180.

<sup>44</sup> Cfr. Corte di giustizia, sentenza 12 novembre 1969, C-29/69, *Stauder*, punti 3-4, cit.

<sup>45</sup> Cfr. J. ZILLER, *Lingue e politica linguistica nell'Unione europea*, cit., 34. Sulla giurisprudenza dell'Unione europea sul punto, cfr. anche O. PORCHIA, *Il procedimento legislativo in un contesto multilingue: forme e strumenti del negoziato* e G. ROSSOLILLO, *Linguaggio giuridico e natura dell'Unione europea*, in AA.VV., *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità*, cit., rispettivamente 165 s. e 187 ss.

<sup>46</sup> Cfr. *Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC*.

limitazione» (corsivo aggiunto)<sup>47</sup>. In sede di attuazione, l'errore è stato per così dire corretto, rendendosi la disposizione nel modo che segue: «La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari di diritti *non pregiudica* la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione» (corsivo aggiunto)<sup>48</sup>.

Non solo. Per quanto più interessa in questa sede, la fase dell'attuazione non costituisce mai un'operazione "automatica" neppure sul versante terminologico: a determinati termini, usati nel contesto dell'Unione europea pur nella medesima lingua dell'ordinamento giuridico interno, non sempre infatti corrisponde in quest'ultimo un significato univoco o addirittura un termine. Come si vedrà oltre, nella prassi si sono sviluppati diversi approcci per la gestione di queste situazioni riguardanti la terminologia che mostrano dunque, per quanto si stava dicendo sopra, come vi sia ulteriore spazio all'intelligenza umana, appunto nella fase di attuazione.

#### **6. (segue): c) i *CAT tools* contribuiscono a ridurre problemi in sede di attuazione interna degli atti normativi dell'Unione europea**

Gli strumenti di traduzione assistita contribuiscono a ridurre problemi in sede di attuazione interna degli atti normativi dell'Unione europea.

Come si accennava, uno dei problemi che si presenta al momento dell'attuazione interna è quello costituito dall'utilizzo da parte del legislatore dell'Unione europea (nella versione della lingua ufficiale di un dato Stato membro) di termini che nel diritto interno di quello Stato siano privi di un significato (o comunque dotati di un significato non sufficientemente preciso).

A fronte di tale situazione, si sono sviluppati due diversi approcci: quello che predilige l'utilizzo immutato nell'atto interno del termine usato dal legislatore dell'Unione europea (c.d. *copy-out approach*) e quello che al contrario ricorre all'utilizzo di un termine differente che risulti però preciso nel contesto interno (c.d. *interpretative approach*). I sostenitori di quest'ultimo approccio fanno notare come in questo modo si assicurerebbe al lettore un linguaggio preciso, senza imporgli l'onere di dover andare alla ricerca dell'intenzione del legislatore europeo sottesa a quel termine. Ribattono tuttavia i sostenitori del primo approccio che, poiché è comunque l'intenzione del legislatore europeo

<sup>47</sup> Cfr. *Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*.

<sup>48</sup> Cfr. art. 102-*nonies*, D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*.

quella che deve seguirsi poi in sede interpretativa, l'utilizzo di un termine diverso sarebbe comunque fuorviante per il lettore<sup>49</sup>.

Nel contesto italiano<sup>50</sup> è stato sottolineato come «solo quando sia la corrispondenza semantica che quella concettuale sono sicure la direttiva può essere recepita copiando la versione italiana; negli altri casi si dovrà procedere a una rielaborazione, che tenga conto del contesto normativo in cui la nuova disciplina si inserisce»<sup>51</sup>. D'altronde il Consiglio di Stato nel 2002 ha sottolineato come il legislatore interno debba procedere al recepimento delle direttive non limitandosi a copiare le parole della versione italiana, analizzandosi il contenuto delle stesse e avvalendosi di definizioni che non costituiscano la traduzione letterale e pedissequa del testo in lingua originale<sup>52</sup>.

Ebbene, gli strumenti di traduzione assistita contribuiscono a ridurre tali problemi.

In primo luogo, guardandosi allo stato dell'arte attuale, il linguaggio giuridico europeo è già in qualche modo “contaminato” dalla terminologia giuridica nazionale, sin dal momento della introduzione della terminologia nella banca dati IATE. In secondo luogo, ragionandosi in prospettiva, la costruzione di una banca dati secondo un modello ontologico potrebbe spingersi a guidare il traduttore nella scelta del termine che meglio possa rendere il concetto nel contesto giuridico nazionale.

Guardandosi all'esistente, nella banca dati IATE si cerca già, ove opportuno, di immettere termini tradotti secondo la terminologia in uso nell'ordinamento giuridico dei singoli Stati membri: non è un caso se tale operazione viene condotta dalle Istituzioni europee in coordinamento con le autorità nazionali.

Per individuare alcuni criteri che possano soccorrere per comprendere quando ci siano le condizioni per ritenere una simile operazione come opportuna, si possono qui richiamare le riflessioni riguardanti non il momento del

<sup>49</sup> Su tale dibattito, si vedano le pagine illuminanti di D. GREENBERG (ed.), *Craies on Legislation: A Practitioners' Guide to the Nature, Process, Effect and Interpretation of Legislation*, Sweet & Maxwell, London, 2012, 211 ss.

<sup>50</sup> Su cui cfr., volendo, E. ALBANESI, *A mo' di appunti in vista di un auspicabile aggiornamento, vent'anni dopo, delle Circolari di drafting del 2001: alcune regole ad oggi "mancanti"*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2022, specie pp. 512 ss. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

<sup>51</sup> Cfr. L. TAFANI, *Il fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee*, in AA.VV., *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità*, cit., 206 nonché ID., *Enhancing the quality of legislation: the Italian experience*, in *The Theory and Practice of Legislation*, 2022, No. 1, 5 ss.

<sup>52</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sezione atti normativi, 26 agosto 2002, n. 2636. Si tenga tuttavia conto anche di quanto scrive Daniel Greenberg. In tale operazione, occorre guardare anche all'intenzione del legislatore europeo: ove questa sia chiara (ad esempio perché chiaramente espressa nel preambolo della direttiva), ci sono maggiori margini per aggiustare il termine nell'atto di recepimento, così da renderlo più preciso per la terminologia interna; ma dove l'intenzione del legislatore non lo sia, sarebbe fuorviante tentare di risolvere il dubbio utilizzando un termine diverso da quello utilizzato dal legislatore europeo, dovendosi comunque risalire poi all'intenzione di quest'ultimo in sede interpretativa. Cfr. D. GREENBERG (ed.), *Craies on Legislation*, cit., 212.



caricamento di tali termini nelle banche dati ma, più in generale, il momento della traduzione degli atti dell'Unione europea nelle varie versioni linguistiche. Da questo punto di vista, la regola generale al punto 5.3 della *Guida pratica comune* (già sopra menzionata) è che «l'impiego di espressioni e locuzioni — e in particolare di termini giuridici — legati troppo intimamente a una determinata lingua o a un determinato ordinamento giuridico rischia di creare difficoltà di traduzione». Al contrario, è stato notato, il traduttore dovrebbe ricorrere a termini nazionali ove questi si riferiscano a concetti comuni a tutti gli Stati membri (si pensi, nel campo delle direttive in materia di protezione dei consumatori, a termini quali *contract, consumer, trader, financial services, goods, unfair commercial practices, liability for defective products, product safety, damage*)<sup>53</sup>. Ebbene, *mutatis mutandis*, tali riflessioni sembrano potersi applicare anche con riguardo al momento del caricamento di tali termini nelle banche dati: il caricamento di un termine nazionale appare opportuno quando esso si riferisca a concetti comuni a tutti gli Stati membri.

In secondo luogo, ragionandosi in prospettiva, potrebbero costituire un potente ausilio, nella direzione qui auspicata, banche dati terminologiche costruite secondo un doppio livello di raggruppamento di termini: secondo cioè domini ontologici (al livello di terminologia giuridica europea) e relazioni lessicali (a livello di terminologia riguardante ciascuna lingua ufficiale/Stato membro). I domini ontologici sono meta-informazioni che rappresentano concetti attraverso relazioni, ad esempio, di genere/specie o di oggetto/agente; le relazioni lessicali sono meta-informazioni che rappresentano concetti attraverso relazioni, ad esempio, di ipernimia (cioè il rapporto tra un termine generale ed un termine speciale), di iponimia (cioè il rapporto tra un termine speciale e un termine generale) o di meronimia (cioè il rapporto tra due termini dove uno designa la parte per il tutto).

Ebbene, ove costruite in questo modo, le banche dati terminologiche potrebbero offrire uno strumento per aiutare il traduttore a comprendere l'esatto rapporto tra un termine usato dal legislatore europeo ed altri termini usati dallo stesso (secondo relazioni di oggetto/agente, come potrebbe essere, ad esempio, quella tra «commercial transaction», da un lato, e «supplier» e «consumer», dall'altro); nonché il rapporto tra tali termini e le varie «sfaccettature» di significato della loro traduzione nel linguaggio giuridico di un determinato ordinamento interno (secondo relazioni di iponimia, come potrebbe essere, ad esempio, quella tra termini quali «fornitore», da un lato, e «fornitore di beni» e «fornitore di servizi», dall'altro).

<sup>53</sup> Nonché ove trattasi di termini usati nelle clausole generali delle direttive, in quest'ultimo caso al fine di favorirne l'integrazione all'interno dei vari sistemi nazionali. Cfr. *amplius* S. ŠARČEVIĆ, *Coping with the Challenges of Legal Translation in Harmonization*, in C.J.W. BAAIJ (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonization*, cit., specie 98 ss.

Un esempio che consente di comprendere come una banca dati terminologica costruita secondo tale doppio livello potrebbe agevolare l'interprete a scegliere l'esatto termine nel linguaggio giuridico di un determinato ordinamento interno, è costituito dal termine «electronic signature». In una banca dati terminologica siffatta, la traduzione di tale termine (proprio del linguaggio giuridico europeo) potrebbe essere resa in due differenti modi, tenendosi conto della terminologia giuridica più specifica usata nella legislazione italiana: secondo cioè un'accezione più generale («firma elettronica») nonché secondo accezioni più specifiche («firma elettronica qualificata» oppure «firma digitale»). Ebbene, poter contare su una banca dati terminologica che mostri siffatte alternative e soprattutto il tipo di relazione intercorrente tra i termini, costituirebbe indubbiamente un'utile guida per il traduttore, il quale potrebbe cogliere le differenti accezioni che quel termine possiede nel linguaggio giuridico proprio dell'ordinamento interno e compiere quindi tra queste la scelta più appropriata.

Alcune delle banche dati terminologiche elaborate in modo prototipale negli scorsi anni secondo tale doppio livello, sono state d'altronde pensate proprio in funzione di assicurare una coerenza terminologica e concettuale nell'attuazione del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali<sup>54</sup>.

## 7. Conclusioni

In questo articolo, si è cercato di guardare agli strumenti di traduzione assistita in uso presso le Istituzioni europee, nell'ottica del diritto costituzionale.

Da un lato, si è cercato infatti di giudicare tali strumenti alla luce del “parametro” della trasparenza/spiegabilità, intesa come interesse a capire come e perché attraverso l'intelligenza artificiale sia data una certa risposta o sia stata presa una certa “decisione”; e quello della sussidiarietà, da leggersi come necessità che l'intelligenza artificiale costituisca un utile supporto all'intelligenza umana ma non giunga a costituire un'integrale sostituzione di quest'ultima. Da questo punto di vista, si è cercato di dimostrare come i *CAT tools* in uso presso le Istituzioni europee offrano risultati trasparenti, a condizione che un umano

<sup>54</sup> Come ad esempio il Progetto DALOS (*DrAfting Legislation with Ontology-based Support*) su cui cfr. T. AGNOLONI, L. BACCI, E. FRANCESCONI, W. PETERS, S. MONTEMAGNI, G. VENTURI, *A two-level knowledge approach to support multilingual legislative drafting*, in J. BREUKER, P. CASANOVAS, E. FRANCESCONI, M. KLEIN (eds.), *Law, Ontologies and the Semantic Web*, Ios Press, Amsterdam, 2009, 177 ss. Più in generale, sull'utilizzo delle ontologie per la comparazione e l'armonizzazione della legislazione nonché per l'attuazione delle direttive, cfr. rispettivamente A. BOER, T. VAN ENGERS, R. WINKELS, *Using Ontologies for Comparing and Harmonizing Legislation*, in *ICAIL '03: Proceedings of the 9<sup>th</sup> international conference on Artificial intelligence and law*, ACM Digital Press, 2003, 60 ss. e G. AJANI, L. LESMO, G. BOELLA, A. MAZZEI, P. ROSSI, *Terminological and Ontological Analysis of European Directives: multilingualism in Law*, in *ICAIL '07: Proceedings of the 11<sup>th</sup> international conference on Artificial intelligence and law*, ACM Digital Press, 2007, 43 ss.

(esperto) sia incaricato di verificarne i risultati; e come residuino quindi spazi per l'intelligenza umana, sul versante della traduzione e poi su quello dell'interpretazione e dell'attuazione interna del diritto dell'Unione europea.

Dall'altro lato, si è guardato ad essi nell'ottica delle modalità di produzione legislativa, in particolare quella dell'attuazione interna del diritto dell'Unione europea, dimostrandosi come gli strumenti di traduzione assistita possano contribuire a ridurre problemi in sede di attuazione interna. Cosa che già oggi avviene, poiché, sin dal momento della introduzione della terminologia nella banca dati terminologica in uso presso le Istituzioni europee, il linguaggio giuridico europeo è in qualche modo "contaminato" (ove ciò sia opportuno) con la terminologia giuridica nazionale. E cosa che, in prospettiva potrebbe costituire un potente ausilio ove si costruissero banche dati terminologiche secondo un doppio livello di relazioni tra termini, ontologico e lessicale.

In definitiva, alla luce dei "parametri" per giudicare i fenomeni di intelligenza artificiale ed il sistema delle fonti nell'ottica del diritto costituzionale, il bilancio finale degli strumenti di traduzione assistita in uso presso le Istituzioni dell'Unione europea sembra essere positivo, a condizione che un umano (esperto) sia incaricato di verificarne i risultati.